



COMUNE DI MIRANO
Città Metropolitana di Venezia

ORDINANZA N. 100 DEL 12/09/2024

Proponente: Area 2 Pianificazione Territoriale, Ambientale e Attività Culturali

OGGETTO: DIVIETO DI SOMMINISTRAZIONE E VENDITA PER ASPORTO DI BEVANDE ALCOLICHE E NON ALCOLICHE CONTENUTE IN BOTTIGLIE E/O BICCHIERI DI VETRO E IN LATTINE NELL'AREA DELLA FIERA DI SAN MATTEO, DAL 20 AL 24 SETTEMBRE 2024.

IL SINDACO

CONSIDERATO che nel centro storico di Mirano si svolge ogni anno la tradizionale Fiera di San Matteo che ha acquisito, nel tempo, valenza di manifestazione popolare per tutto il territorio del Miranese, con grande e crescente partecipazione di pubblico, stimata nell'ordine di migliaia di persone a concentrazione variabile nelle varie giornate di manifestazione che affluiranno lungo le vie principali del centro storico e nelle vie limitrofe;

PRESO ATTO che il grande afflusso di visitatori all'evento, considerato un appuntamento di particolare rilevanza per il Comune di Mirano e tutto il territorio circostante, costituisce criticità sotto il profilo di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica;

RILEVATO che l'Amministrazione Comunale ritiene necessario assicurare l'ordinato e sicuro svolgimento della Fiera, per il corrente anno, adottando tutte le misure necessarie al fine di assicurare una fruizione in piena sicurezza della Fiera di San Matteo si svolgerà dal 20 al 24 settembre prossimo;

CONSIDERATO che le bevande, detenute o acquistate per asporto, vengono consumate in loco in area pubblica ed i relativi contenitori, per lo più di vetro o alluminio, vengono abbandonati ovunque e possono costituire fonte di potenziale pericolo per coloro che transitano, nonché potenziali strumenti idonei a minacciare od offendere con conseguenze gravi sotto l'aspetto dell'ordine pubblico;

RITENUTO, per ragioni di incolumità e sicurezza urbana ed allo scopo di prevenire situazioni che potrebbero arrecare danno, molestia o disturbo alle persone, vietare, in tutta l'area interessata dalla manifestazione e le vie limitrofe, il consumo e la vendita per asporto di bevande alcoliche e non alcoliche, contenute in bottiglie e/o bicchieri di vetro e in lattine, ad eccezione di quelle consumate all'interno dei pubblici esercizi autorizzati alla somministrazione di alimenti e bevande e nei relativi spazi esterni di pertinenza;

CONSIDERATO il fenomeno di rischio per la pubblica incolumità, la sicurezza urbana e il decoro ambientale, causati dall'abbandono di oggetti di vetro, che attribuiscono il carattere di emergenza e di urgenza al presente provvedimento e di cui si avverte l'esigenza nonostante l'opera di vigilanza e di contrasto svolta dagli organi di vigilanza;

VISTO l'art. 54 e 7 bis del D. Lgs. 267/2000, di approvazione del T.U. degli EE.LL.;

VISTO l'art. 17 della Legge n. 689/1981;



COMUNE DI MIRANO
Città Metropolitana di Venezia

ORDINA

al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica, la sicurezza e il decoro urbano:

IL DIVIETO DI SOMMINISTRAZIONE E DI VENDITA

per asporto di bevande alcoliche e non alcoliche contenute in bottiglie e/o bicchieri di vetro e lattine da parte degli esercenti attività di vendita e somministrazione di alimenti e bevande, sia in sede fissa che su area pubblica, dalle ore 16,00 di venerdì 20 settembre 2024 alle ore 24,00 di martedì 24 settembre 2024, in occasione della Fiera di San Matteo.

I titolari di autorizzazione al commercio itinerante ammessi a partecipare alla Fiera possono somministrare solo bevande analcoliche, nonché vino e birra, con esclusione di ogni altra bevanda alcolica quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo: grappa, grappini, vodka, whiskey, gin, rhum ecc..

Sono esclusi da tale divieto la somministrazione e il consumo, con servizio al tavolo, negli spazi specifici all'aperto di pertinenza dei pubblici esercizi regolarmente autorizzati.

La vendita di bevande per asporto può avvenire esclusivamente in contenitori monouso, con obbligo per l'esercente di provvedere a versare le bevande in detti contenitori.

Il divieto è circoscritto ed efficace nelle seguenti aree pubbliche e/o aperte al pubblico: Piazza Martiri, Via Barche, Via XX Settembre, Via Castellantico, Via Bastia Entro, Via Bastia Fuori, Calle Ghirardi, Piazzale Pio XII, Piazza Vittorio Emanuele II, Piazza Nella e Paolo Errera, Viale Rimembranze, Via Cavin di Sala (sino all'intersezione con Via Torino), Via Vittoria (sino alla rotonda con Via Taglio) e Via Gramsci.

La vendita di bevande per asporto può avvenire esclusivamente in contenitori monouso, con obbligo per l'esercente di provvedere a versare le bevande in detti contenitori.

La Polizia Locale e le Forze dell'ordine sono incaricate dell'esecuzione della presente ordinanza.

Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da leggi e regolamenti, la violazione della presente ordinanza comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria entro i limiti edittali di cui all'articolo 7 – bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, da euro 25,00 a €. 500,00, con facoltà del Sindaco di stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta.

DISPONE

- che la presente ordinanza venga pubblicata all'Albo pretorio on-line e sul sito istituzionale dell'Ente;
- che la presente ordinanza venga trasmessa per conoscenza alla Prefettura di Venezia nonché, per quanto di competenza in merito alle azioni per il controllo e sull'osservanza della presente



COMUNE DI MIRANO
Città Metropolitana di Venezia

ordinanza, al Comando dei Carabinieri di Mirano, all'Unione dei Comuni del Miranese – Corpo di Polizia Locale, alla Guardia di Finanza di Mirano.

INFORMA

che avverso il presente provvedimento può essere proposto:

- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio comunale
- ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla data della pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio comunale

IL SINDACO
BAGGIO TIZIANO

*Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D.Lgs 7/3/2005 n. 82 e s.m.i.)*